

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Esclusione degli associati anche senza preventiva contestazione***

di Lucia Recchioni



Con l'**ordinanza n. 25319**, depositata ieri, 20 settembre, la Corte di Cassazione si è soffermata sul tema dell'**esclusione degli associati**, ribadendo che **non è necessaria**, a tal fine, alcuna preventiva **contestazione**, salvo ciò non sia espressamente previsto dallo **statuto** dell'associazione stessa.

Un associato subiva l'**esclusione** a seguito di **delibera del Consiglio di Amministrazione** che individuava a tal fine **gravi fatti**. Lamentava, dunque, di **non essere stato ascoltato** prima dell'adozione del provvedimento e non aver potuto, dunque, **contestare i fatti richiamati a fondamento dell'esclusione**.

La questione è giunta dinanzi la **Corte di Cassazione**, che ha avuto modo di ricordare l'esclusione degli associati è regolata dall'[articolo 24 cod. civ.](#) per le **associazioni riconosciute**; la sua applicabilità anche alle **associazioni non riconosciute**, tuttavia, è pacificamente affermata dalla **giurisprudenza**.

La richiamata disposizione prevede che l'**esclusione** di un associato possa essere deliberata dall'assemblea soltanto per **gravi motivi**; in tal caso l'associato può **ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi** dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

I richiamati "**gravi motivi**" devono consistere in **inadempimenti rilevanti all'accordo associativo** e devono essere **previsti**, in modo **specifico**, dallo **statuto** dell'associazione.

La previsione normativa, tuttavia, null'altro prevede, sicché **non può ritenersi esistente uno specifico procedimento** da seguire per l'esclusione dell'associato.

Lo **statuto**, di conseguenza, può **disciplinare specifici procedimenti** per l'esclusione del socio, potendo ad esempio **prescrivere l'audizione del socio** o procedure tali da garantire la sua difesa prima dell'esclusione. In tutti i casi in cui, però, tali previsioni **non siano richiamate nello**

**statuto, non può ritenersi sussistente alcun obbligo di preventiva contestazione** degli addebiti agli associati.

Sul punto, tra l'altro, si era già pronunciata, in passato, la **Corte di Cassazione**, evidenziando che ***“ai fini della validità della delibera di esclusione non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, dato che tale contestazione non è prevista da alcuna disposizione di legge e salvo che sia lo statuto a prevederlo”***.